

SCRITTURA I.

“Sopra i boschi,,

(Delle acque e dei boschi fra Sile e Tagliamento) ¹

In Xhristi nomine Amen. Anno domini MCCCCXLII. Noto fazo io Marco Corner che fu de misser Nicolò, come trovandome del sopradito millesimo official a la Justitia vechia ², l'anno avanti cio è del MCCCCXLI fu una grandissima carestia de legne in modo chel se vendeva el caro de le legne soldi 48 ³ et non se ne poteva havere. In modo che per la nostra Segnoria fo fato dui provedadori sopra le Legne, cioè misser Francesco di Garzoni da San Polo et misser Orio Pasqualigo ⁴.

Item la nostra Segnoria mandò fuora a le parte de Trevisana, Cenedexe et Friuli tre provedadori cum ducati doa milia per proveder ⁵ che le legne vegnisse a Venexia: fo uno provedador de Comun, uno Cataver et uno Iustixier vechio, i qual stete fuora dui mesi ⁶. Le provision che i feceno si fu che i diti feceno condanason ⁷ per più de lire 11 millia venete e quelli tornò i ducati do millia indriedo et le sue provision feceno molto più danno che utile, per che i poveri homeni non osavano condur legne per amor de dicte condanason, in modo che questa Città have grandissimo senestro. Tamen piasete a messer Domenedio chio fusse fato in dicto officio.

¹ Scrittura « sopra i boschi » la chiamarono alcuni; altri la chiamarono Scrittura « delle legna »; il titolo da me aggiunto ne indica il contenuto più esattamente.

² Vedi Vita.

³ Soldi 48 corrisponderebbero a dodici delle nostre lire; tale almeno ne era il valore al tempo di Francesco Foscari. (PAPADOPOLI, *Le Monete di Venezia*, Venezia, Narratovich 1892 par. I, pp. 255-274.)

⁴ Qui il N. fa della confusione. La nomina avvenne tre anni prima. Il 23 ottobre 1438 si lasciavano da parte per un momento così i Giustizieri Vecchi come i Provveditori di Comun, ai quali fino allora era stato affidato l'incarico dell'approvvigionamento della legna, e si eleggevano tre (non due) provveditori speciali, che furono chiamati *Provisores super facto lignorum* o *Provveditori supra il fatto della legna*. Essi dovevano durare in carica quanto durava la provvista, potevano essere scelti fra i nobili, non fra gli ufficiali, dovevano

rispondere ad tercia, non potevano rifiutare la nomina sotto pena di duc. 300, potevano accedere al Consiglio se avevano delle provvisioni da indicare, andare a cavallo nei luoghi del Dominio, fare le spese necessarie. I tre scelti furono Francesco Garzoni, Orio Pasqualigo e Andrea Gritti (ARCH. ST. VEN.; *Sen. Misti*, reg. 60 c. 107).

⁵ Il nostro codice ha « per provedadore », ma il ms. dell'Archivio di Stato ha « per provedere », che ci sembra più giusto.

⁶ Questo è esatto. Il giorno 11 sett. 1441 si ordinava loro di recarsi alla visita dei boschi, di vigilare sul trasporto della legna, e l'otto dicembre si sollecitavano a riferire in iscritto, entro la settimana, intorno alla loro missione (ARCH. ST. VEN., *Sen. Terra*, reg. r c. 40^t) il che fu fatto come si vedrà innanzi.

⁷ condanazon non c'è nel Boerio, ma è evidente il suo significato di multe, fiscalità in generale.